

Basta un numero?

La repressione violenta del dissenso: G8 di Genova, No Tav, le rivolte in carcere*

Sommario: 1. I fatti; 2. Gli antefatti; 3. La Cassazione sui No Tav; 4. Le “guardie”; 5. Un numero non basta.

1. I fatti

Sono trascorsi vent’anni dai fatti che hanno insanguinato Genova, nei giorni in cui si teneva la riunione dei capi di governo dei maggiori Paesi industrializzati. Era il 20 luglio 2001 quando veniva ucciso Carlo Guliani, la notte del giorno successivo avveniva l’assalto alla Scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto venivano perpetrate violenze e torture inaudite. Nel capoluogo ligure, in quei giorni militarizzato, lo stato di diritto è rimasto sospeso.

Luglio 2021, si diffonde la notizia – accompagnata da immagini difficilmente controvertibili – di una reazione violenta al di là di ogni ragionevole comprensione, attuata dalla polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere, a seguito delle proteste che il 6 aprile 2020 alcuni detenuti avevano inscenato, allarmati per il primo caso di contagio da Covid-19¹. Al momento sono numerosi gli istituti penitenziari nei quali si sono verificati episodi di repressione, connotati da un’inconcepibile violenza². Nel carcere di Modena a marzo 2020 sono morti otto detenuti, anche in questo caso spaventati dal diffondersi dell’epidemia hanno tentato di assaltare l’infermeria per procurarsi del metadone. Un nono detenuto è morto dopo essere stato trasferito nel carcere di Ascoli. Il Gip del Tribunale modenese ha archiviato, nonostante contraddizioni e lacune nelle ricostruzioni dei fatti, ritenendo che la causa «unica ed esclusiva» dei decessi sia consistita nell’«asportazione violenta e assunzione di estesi quantitativi di medicinali correttamente custoditi all’interno del locale a ciò preposto»³. Il numero di decessi tra i detenuti va aggiornato di ulteriori tre casi, avvenuti nel carcere di Terni, e di uno a Bologna, per un totale di tredici persone morte nella fase immediatamente successiva al primo *lockdown* nazionale.

C’è un filo che lega tra loro questi avvenimenti, diversi ad un primo sguardo, per origine delle rispettive dinamiche, ma omogenei nella sostanza, anche dal punto di vista dell’inquadramento dei fatti di reato contestati. Oltre alle lesioni, alle aggressioni verbali ed agli atti di abietta umiliazione della dignità umana, si configura oggi anche il reato di tortura, che nel 2001 non esisteva ancora⁴. A

*Il contributo uscirà in una raccolta di scritti in onore di Nicola Mazzacova. Si ringraziano i curatori Luigi Foffani, Enrico Amati, Luigi Cornacchia e Tommaso Guerini, per averne consentito l’anticipazione.

¹ Non si ferma alla sola indignazione, ma riflette sull’approntamento e applicazione di strumenti normativi, atti a prevenire ed impedire effettivamente gli abusi e le violenze alla persona da parte della pubblica autorità: A.CAVALIÈRE, *Le violenze di polizia, l’ideologia securitaria e la forza dello stato costituzionale di diritto*, rivistacriticadeldiritto.it, 5 luglio 2021.

² «La sensazione, infatti, è che non si tratti affatto di un episodio isolato, ma della parossistica manifestazione di una crisi profonda dell’istituzione carceraria che ha a lungo covato sotto le ceneri dell’indifferenza di chi avrebbe dovuto provvedere e dell’ipocrisia della politica»: F.FIORENTIN, *Sistema penitenziario: le riforme necessarie non possono più attendere dopo le violenze nelle carceri*, www.penalecontemporaneo.it 6 luglio 2021.

³ L’ordinanza è pubblicata in: www.osservatoriodiritti.it

⁴ Per quanto l’introduzione della nuova fattispecie di cui all’art. 613 bis c.p., avvenuta colpevolmente in ritardo, sia comunque apprezzata, non mancano osservazioni critiche sulla tecnica di costruzione della fattispecie: P.LOBBA, *Punire la tortura in Italia. spunti ricostruttivi a cavallo tra diritti umani e diritto penale internazionale*, *Diritto penale contemporaneo* 10/2017, 181 ss. L’A. evidenzia alcuni effetti paradossali, perché da un lato, a dispetto delle dichiarate intenzioni legislative, la norma schiude inopportune prospettive di eccessiva criminalizzazione dell’operato delle forze di polizia; dall’altro, non chiude con sufficiente chiarezza spiragli di impunità rispetto a condotte comunemente qualificate come tortura a livello internazionale. Su due vicende giudiziarie, nelle quali sono stati coinvolti come autori alcuni agenti della polizia penitenziaria, ai danni di alcuni detenuti, interviene: M.PELLISSERO, *Tortura: una norma scritta male al banco di prova della prassi*

Genova, tra le forze dell'ordine chiamate ad intervenire da tutta Italia, c'erano anche diversi agenti della polizia penitenziaria. Questo, d'altra parte, non può essere considerato un dato in grado di circoscrivere significativamente l'ambito di valutazione. Rappresenta un elemento importante, ma non certo risolutivo.

2. Gli antefatti

Le migliaia di persone, che pacificamente presero parte alle manifestazioni organizzate dal *Genoa social forum*, rete di movimenti, partiti, gruppi della società civile che nella loro estrema eterogeneità si radunarono sotto la comune bandiera della contestazione alla globalizzazione⁵, hanno assistito passivamente, talvolta quali vittime brutalizzate, ad una gestione dell'ordine pubblico scomposta, irrazionale, controproducente, fino al punto da far supporre che vi fosse un disegno premeditato nel consentire le scorribande dei *black bloc* e così creare il pretesto di una repressione violenta, fino allo spargimento di sangue.

Le cosiddette 'tute bianche', movimento della sinistra extraparlamentare, attive dal 1998 al 2001, espressione di una forza-lavoro giovanile prevalentemente precaria, priva di diritti e di garanzie, sebbene con alti livelli di istruzione, esclusa dal patto sociale fordista, per il quale il contratto di lavoro era naturalmente a tempo indeterminato e corredato da un'ampia gamma di tutele previdenziali e assistenziali, si posero in modo apertamente conflittuale, ma privilegiando strategie per lo più di resistenza civile, dal contenuto non violento o essenzialmente dimostrativo. Inoltre, non vi è alcun dubbio che secondo alcuni «l'enorme dispositivo di infiltrati, confidenti e osservatori di cui disponevano le polizie e i servizi segreti permetteva perfettamente di sapere tutto di ogni singola componente degli anti-G8. (...)Gli accordi "sottobanco" passati fra i leader delle Tute Bianche e i dirigenti di polizia riguardavano anche il gesto simbolico di far entrare una ventina di persone nella zona rossa per farsi arrestare e poi essere rilasciati, il tutto evitando qualsiasi scontro. I leader nonglobal erano disponibili a collaborare con la polizia per isolare i Black Block che sono stati ripetutamente respinti dai manifestanti pacifici»⁶.

Lo svolgimento dei fatti restituisce un quadro sul governo dell'ordine pubblico che mette in evidenza un agire scomposto, privo di una strategia capace di tracciare opportuni distinguo e dal quale sono scaturite azioni schizofreniche: il 20 luglio – mentre il blocco nero compiva sostanzialmente indisturbato i primi atti di vandalismo – le forze dell'ordine caricavano un sit-in di pacifisti della rete Lilliput, provocando 60 feriti. Una repressione cieca, indiscriminata, irrimediabilmente controproducente.

La narrazione riguardante i *Black bloc* (nella traduzione dall'inglese, blocco nero, o *Schwarzer block* in tedesco, da qui l'altalenante presenza della 'k' finale) non può che avere toni diversi, poiché si riferisce a persone già ampiamente note per essere autrici di azioni di protesta, caratterizzate da atti vandalici, devastazioni, disordini e scontri con le forze dell'ordine. D'altro canto, le ore di riprese video di quei giorni a Genova testimoniano inequivocabilmente l'ampia libertà di cui hanno goduto: non sono stati fermati ai valichi di frontiera, fatta eccezione per un gruppo proveniente dalla Grecia, fermato al porto di Ancona, né sono stati arrestati nell'immediatezza dei fatti, mentre cioè mettevano

applicativa, www.questionegiustizia.it, 12 luglio 2021. Rimarca la tesi di un divieto assoluto di torturare, in quanto fondamento della tutela della dignità umana, entità non soggetta a bilanciamento: G.FORNASARI, *Dilemma etico del male minore e ticking bomb scenario. Riflessioni penalistiche (e non) sulle strategie di legittimazione della tortura*, Napoli, Esi, 2020.

⁵ «L'idea della globalizzazione, ossia di un processo di interconnessione tra le varie parti del mondo, imbastita soprattutto attraverso i mercati e la finanza, con qualche spruzzata di «diritti umani»: M.R.FERRARESE, *Al di là della globalizzazione: verso un mondo post-globale?*, *Politica del diritto*, 2/2021, 261. Così come: «il movimento contro la globalizzazione neoliberalista si presenta con una base sociale più eterogenea di quella che aveva caratterizzato la famiglia della sinistra libertaria. Più che in passato, il movimento presenta una struttura reticolare, a densità variabile, con identità plurali e strategie prevalentemente nonviolente.» D.DELLA PORTA, *Globalizzazione e movimenti sociali: ipotesi a partire da una ricerca sulla protesta contro il G8 a Genova*, in AA.VV., *Potere politico e globalizzazione*, a cura di P.Fantozzi, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, 223.

⁶ S.PALIDDA, *Appunti di ricerca sulle violenze delle polizie al G8 di Genova*, *Studi sulla questione criminale*, 1/2008, 38.

a ferro e a fuoco la città⁷. Le indagini furono avviate solo successivamente e quindi fu necessario, in alcuni casi a distanza di molto tempo, emettere mandati di arresto anche fuori dall'Italia. L'accertamento delle loro responsabilità si è concluso nel 2012, con una sentenza di Cassazione, nella quale sono state pronunciate dieci condanne per associazione a delinquere, finalizzata alla devastazione e saccheggio⁸, con pene che per qualcuno sono arrivate a quattordici anni, ma che per lo più si aggirano tra i dieci e i tredici anni.

Il delitto, di cui all'art.419 c.p., sostanzialmente disapplicato dalla sua introduzione nel 1930 fino ai fatti di causa, prevede una pena compresa tra otto e quindici anni, oggi aumentabile fino ad un terzo "se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico", come ha chiosato recentemente il cosiddetto decreto sicurezza-bis⁹. Anche la sola previsione sanzionatoria base appare molto elevata, soprattutto in considerazione della natura patrimoniale dell'oggetto materiale tutelato dalla norma, che punisce «la commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili». Pur in assenza di una lesione o messa in pericolo dell'incolumità individuale, il codice Rocco ha assegnato una tutela particolarmente rafforzata all'ordine pubblico, bene giuridico che la norma mira a proteggere. Concordemente ad un orientamento consolidato, anche la più recente giurisprudenza di legittimità ribadisce che esso va inteso in senso specifico «come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza»¹⁰.

Il combinato disposto tra l'imputazione dell'associazione per delinquere e il delitto di devastazione e saccheggio ha prodotto anche sul piano giudiziario una risposta repressiva molto severa, nei confronti di chi ha certamente inquinato una mobilitazione culturale e sociale, che stava riproducendo un'eco mondiale, ma che non aveva i connotati di una pericolosa organizzazione sovversiva. In primo grado furono rinviate a giudizio 25 persone, ridotte a dieci nei gradi successivi. Anziché trattarle come 'vandali politicizzati', si è optato per considerarle sostanzialmente come terroristi, adottando nei loro confronti – in modo curiosamente intempestivo, perché non è stata assunta nessuna misura preventiva, né repressiva nelle immediatezze dei fatti – contromisure dalla portata punitiva massima.

L'intrinseca fluidità e permeabilità delle categorie, che raccolgono quanto si ritiene minacci la stabilità del potere costituito, con la conseguente approssimativa semplificazione e *reductio ad unum* della galassia del dissenso, non genera solo l'errore di valutazione nel quale anche gli apparati giurisdizionali inciampano per la prima volta nel 2001. Un antecedente storico che si presta per similitudine ad essere richiamato è quello rappresentato dal così detto "processo 7 aprile" di Padova¹¹, quando nel 1979 professori universitari, insegnanti, scrittori e intellettuali appartenenti all'area politica dell'Autonomia Operaia vennero arrestati in tutta Italia, accusati non solo di aver ispirato con la loro produzione ideologica le bande armate dell'ultrasinistra degli anni '70, ma anche di essere i promotori e i capi delle Brigate Rosse. L'imputazione fu associazione sovversiva (art.270 c.p.), a rimarcare la contiguità rispetto al terrorismo. Quella fase di forte accentuazione dei toni nella dialettica politica, a partire dalla fine degli anni Sessanta fino ai primi anni Ottanta, non può essere

⁷ Esiste un archivio di tutto l'imponente materiale documentale riguardante i fatti di Genova (770 faldoni, 330 manifesti e centinaia di audiovisivi), intitolato a Lorusso – Giuliani, presso il centro sociale Vag61 a Bologna.

⁸ Cass.pen., I sez., 29 ottobre 2012, n. 42130, in Pluris, Wolters Kluwer.

⁹ Difficile non cogliere il surplus di afflittività, rispetto ai fatti di reato commessi nel corso di manifestazioni, di cui si fatica ad individuare una ratio politico-criminale diversa dal valore meramente simbolico: S.ZIRULIA, *Decreto sicurezza-bis: novità e profili critici*, in www.penalecontemporaneo.it, 18 giugno 2019.

¹⁰ Cass., sez. I, 1 aprile 2010, n. 16553, Orfano, in C.E.D. 246941; Cass.pen., I sez., 5 luglio 2012, n. 26144, in Pluris, Wolters Kluwer.

¹¹ Per una ricostruzione da chi ha vissuto in prima fila questa vicenda giudiziaria: G.PALOMBARINI, *Il processo 7 aprile nei ricordi del giudice istruttore*, Il poligrafo, Padova 2014. L'intera impalcatura di indagine si basa sul «celebre "teorema Calogero", che sancisce l'inizio di un'esperienza giudiziaria inedita e molto controversa e che coltiva l'ambizione di fornire le coordinate per una lettura risolutiva e unitaria della violenza terroristica che ha insanguinato l'Italia degli anni di piombo»: D.FIORENTINO – X.CHIARAMONTE, *Il caso 7 aprile. Il processo politico dall'Autonomia Operaia ai No Tav*, Mimesis, Milano 2019.

appiattita sull'unica nota dei cosiddetti "anni di piombo"¹², emblema di una lotta esercitata in modo armato e violento dagli opposti estremismi sia di destra, che di sinistra, sebbene con caratteristiche del tutto peculiari a ciascuno dei due schieramenti¹³. Le gradazioni del dissenso vennero scolorite fino al punto da renderle indistinguibili rispetto alle matrici più radicali, per riuscire così a legittimare un loro indiscriminato soffocamento¹⁴.

Tutto si fa violenza e il terrorismo non si distingue più da essa, anzi il terrorismo diventa ipotesi esplorativa a carico di quei movimenti definiti come «anticamera del terrorismo»¹⁵. I movimenti di opposizione politica vengono trattati prevalentemente come problemi di ordine pubblico, sia da polizia e governi, che molto meno comprensibilmente dai partiti della sinistra istituzionale, che invece sarebbe stato logico considerasse quali potenziali alleati¹⁶.

3. La Cassazione sui No Tav

Se la stagione, che ha visto accomunare indistintamente in un unico contenitore le varie forme di opposizione al pensiero dominante, etichettandole come 'eversive', non si è aperta nel 2001, si può dire che non si sia neppure chiusa quell'anno, come emblematicamente conferma la recente sentenza di Cassazione, pronunciata nei confronti di alcuni attivisti 'no Tav'¹⁷. In questo caso i reati contestati non appartengono al rango più elevato di quelli a tutela di beni superindividuali, quali la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, trattandosi del più modesto danneggiamento (art.635 c.p. annoverato tra i delitti contro il patrimonio) e interruzione di un servizio di pubblica necessità (art.340 c.p. elencato tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione)¹⁸. Ciò che richiama l'attenzione è la decisione dei giudici, di merito come di legittimità, di non riconoscere l'attenuante dei particolari motivi etici e sociali, di cui all'art.62, n.1, c.p., sebbene il diritto all'ambiente o il diritto alla salute possano chiaramente leggersi nella filigrana dei 'motivi sociali' generalmente condivisi. La suprema Corte ha affermato che ove la condotta costituisca espressione della volontà di opporsi alle forze dell'ordine, alla esecuzione di una determinata opera pubblica, ovvero di riprendere il controllo di una parte del territorio dello Stato, non può operare un'attenuazione di pena. Se si tratta di condotte che solo in via ipotetica, mediata, indiretta sono volte al perseguimento di valori fondanti uno Stato

¹² Dall'efficace titolo del film della regista Margharthe Von Trotta, che nel 1981 vinse il Leone d'oro, alla 38^a Mostra del cinema di Venezia.

¹³ AA.VV., *La prova delle armi*, a cura di G.Pasquino, Il Mulino, Bologna, 1984; AA.VV., *Terrorismi in Italia*, a cura di D. della Porta, Il Mulino, Bologna 1984; G.M.CECI, *Il terrorismo italiano. Storia di un dibattito*, Carrocci, Roma, II ed., 2015; Aa.Vv., *Il terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici e magistrati a confronto*, a cura di C.Fumian – A.Ventrone Padova university press, 2018; AA.VV., *L'Italia del terrorismo: partiti, istituzioni e società*, a cura di R.Brizzzi, G.M.Ceci, M.Marchi, G.Panvini, E.Taviani, Carrocci, Roma 2021.

¹⁴ Si può trovare oggi nel sito del Comune di Bologna la pubblicazione dell'appello promosso da alcuni tra i più autorevoli intellettuali francesi contro la repressione in Italia: *Appello degli intellettuali francesi per il convegno di Bologna sulla repressione in Italia*, J.P. Sartre, M. Foucault, F. Guattari, G. Deleuze, R. Barthes, F. Vahl, P. Sollers, D. Roche, P. Gavi, M.A. Macciocchi, C. Guillerme e altri, 5 luglio 1977, in www.comune.bologna.it

¹⁵ X.CHIARAMONTE – A. SENALDI, *Criminalizzare i movimenti: i No Tav fra etichettamento e resistenza*, Studi sulla questione criminale 1/2015, 121; L.PEPINO, *La Val Susa e il diritto penale del nemico*, in AA.VV., *Come si reprime un movimento: il caso Tav. Analisi e materiali giudiziari*, a cura di L.Pepino, Intra Moenia, Napoli 2014, 26; G.FIANDACA – A.TESAURO, *Le disposizioni sostanziali: linee*, in AA.VV., *Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi*, a cura di G.Chiera, Giappichelli, Torino 2005, 117-26.

¹⁶ D. DELLA PORTA, *Globalizzazione e movimenti sociali*, cit., 223.

¹⁷ Cass., Sez. VI, 1 luglio 2020, n. 19764, www.italggiure.giustizia.it

¹⁸ Chiariscono quale sia il clima a Torino, in occasione del discorso di inaugurazione dell'anno giudiziario nel 2014, Xenia Chiaramonte e Alessandro Senaldi: «Marcello Maddalena, procuratore generale del Piemonte, annuncia che «esiste un'area marginale ma non trascurabile di soggetti anarchici che, operando su un doppio livello, palese e occulto, costituiscono una minaccia per le regole costituzionali del paese puntando, attraverso atti di terrorismo, all'eversione del sistema democratico». Il riferimento è ai No Tav, ai quali fa poi esplicito richiamo il giudice Ausiello sostenendo la correttezza dell'accusa di terrorismo e precisando che l'obiettivo non è criminalizzare una protesta legittima ma perseguire penalmente episodi di reato» (X.CHIARAMONTE – A. SENALDI, *Criminalizzare i movimenti*, cit., 105).

democratico, costituzionalmente riconosciuti e tutelati, non meritano un affievolimento della risposta sanzionatoria.

In linea con un consolidato orientamento, i giudici di legittimità hanno ribadito che «ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è peraltro sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività»¹⁹. In altre parole, il gesto deve tingersi in modo conforme alla morale ed ai costumi condivisi dalla prevalente coscienza collettiva. In questo modo, però, il *tertium comparationis* non è più inscritto nella carta dei principi costituzionali, in modo tale da consentire anche bilanciamenti minuziosamente calibrabili, ma si ascrive ad un'indistinta, quanto necessariamente conservativa, 'coscienza collettiva'.

La motivazione della decisione del luglio 2020 sembra finire in un vicolo cieco quando richiama una giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la configurabilità di questa circostanza attenuante, con riguardo ai reati di devastazione e saccheggio, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, se commessi nel corso di una manifestazione pacifista, di protesta: «atteso che anche la radicale contrarietà a ogni espressione di intolleranza razziale e di avversione ai principi democratici non vale a configurare l'attenuante»²⁰. In sintesi, e più onestamente, nessuna motivazione sociale, neppure quelle storicamente conquistate e culturalmente condivise, per quanto siano enunciate in modo esplicito nella carta dei valori costituzionali, può legittimare una diminuzione di pena, se il contesto è quello di un dissenso esercitato in forma pubblica e partecipata. Per maggiore chiarezza, qui non si controverte la configurazione di una specifica ipotesi delittuosa, che anzi rispetto a vent'anni fa viene più adeguatamente ricostruita, ma ciò che disorienta è la scelta di ostacolare il computo di una circostanza attenuante, che per altro in concreto potrebbe essere resa inefficace dalla più che plausibile presenza di un'aggravante, sebbene il movente sia perfettamente allineato con i valori costituzionali.

Ecco allora che proprio quello spazio pubblico, che dovrebbe essere inteso come luogo di espressione di diritti fondamentali di cittadinanza, viene considerato come uno spazio da proteggere per garantire l'esclusivo buon funzionamento degli apparati statali e delle istituzioni o dell'ordine costituzionale, in una visione che vede «il cittadino suddito del potere e non titolare di diritti fondamentali di espressione»²¹.

Una notazione a margine, che però serve ad un intreccio ideale tra i diversi fili fino ad ora tenuti in sospenso: la Cassazione del 2020, che decide sulla non applicabilità dell'attenuante comune dei motivi di particolare valore morale e sociale, cita un proprio precedente, risalente al 1973, nel quale si era parimenti negata l'applicabilità della stessa attenuante, in merito ad una vicenda nella quale alcuni detenuti avevano devastato un carcere, durante una sommossa, con l'intento di sollecitare l'attuazione della riforma del regolamento carcerario e di altri sistemi di norme riguardanti i detenuti²². Cambia l'ordine dei fattori, ma il prodotto resta immutato; la legge Gozzini arriverà solo nel 1986, un po' come l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici arriva vent'anni dopo che le richieste delle piazze genovesi erano state rivolte ai grandi della terra²³.

Infine, un ultimo profilo affrontato dalla decisione del 2020 apparentemente secondario, in quanto relativo alla pena, che può invece fornire un tassello significativo nel quadro complessivo.

Tra i motivi di ricorso si legge la richiesta della concessione del beneficio della conversione della pena detentiva in libertà controllata, ma la Cassazione la liquida sbrigativamente rifacendosi alle

¹⁹ Cass., Sez. VI, 31 maggio 2018, n. 27746, Rv. 273681; Cass., Sez. I, 8 aprile 2015, n. 20443, Rv. 263593; Cass., Sez. I, 29 aprile 2010, n. 20312, Rv. 247459; Cass., Sez. V, 24 giugno 2008, n. 31635, Rv. 241180; Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 11878, Rv. 224077.

²⁰ Il riferimento è a: Cass., Sez. I, 27 novembre 2008, n. 11236, Rv. 243220.

²¹ R.SELMINI, *Criminalizzazione e repressione del dissenso politico. Il caso della mobilitazione indipendentista catalana*, in *DisCrimen* 9 luglio 2021, 25.

²² Cass. Pen., I sez., 25 gennaio 1973, n.4135.

²³ L'accordo di Parigi si inserisce nella Convenzione quadro delle nazioni unite sul clima (UNFCCC) e contiene indicazioni per una riduzione progressiva delle emissioni globali di gas serra oltre ad impegni finanziari volti a sostenere gli sforzi per limitarli.

motivazioni della Corte d'appello, che l'aveva già negata sulla base della «personalità degli imputati, gravati da precedenti penali dimostrativi della "assoluta inefficacia deterrente delle precedenti condanne"». È piuttosto difficile supporre che la detenzione possa produrre un effetto utilmente risocializzante in chi, pur colpevole per fatti di rilevanza penale, abbia tuttavia agito sospinto da un movente ideale, che si scontra proprio sul piano della ritenuta inadeguatezza da parte dello Stato nella gestione dei beni comuni, della spesa pubblica e del territorio.

Ancora più marcata la scelta dei giudici di merito in una vicenda che ha come protagonista Dana Lauriola, attivista No Tav, che a settembre 2020 è entrata in carcere per scontare una pena di due anni, a fronte di un'imputazione per interruzione di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.) e per violenza privata (art. 610 c.p.), sebbene il suo ruolo otto anni fa, quando nel 2012 si svolsero i fatti, sia stato quello di brandire un megafono e spiegare agli automobilisti le ragioni per le quali, durante un'azione dimostrativa pacifica sull'autostrada Torino-Bardonecchia, gli attivisti avevano bloccato con il nastro adesivo l'accesso ad alcuni tornelli del casello, facendo passare le auto senza pagare. Nonostante fosse incensurata, ha espiato sei mesi di detenzione e solo ad aprile di quest'anno le è stata concessa la detenzione domiciliare. Nello stesso periodo Nicoletta Dosio, ex professoressa di 74 anni e militante No Tav, è stata arrestata e condotta in carcere. La pena è stata tramutata in arresto domiciliare solo a seguito delle misure assunte dal governo per ridurre il sovraffollamento, durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, perché la donna si era rifiutata di chiedere misure alternative, in segno di protesta.

Un rigore nell'esecuzione della pena che con altissima probabilità non è sicuramente in grado neppure di tendere all'effetto rieducativo, ma semmai di generare una reazione perfino più ostile, in una 'criminogenesi' dei fini...

4. Le "guardie"

Di tutt'altro tenore la ricostruzione giudiziaria riguardante chi vent'anni fa si è macchiato di crimini che non è eccessivo definire orrendi, anche in ragione della divisa indossata²⁴.

Alle manifestazioni di protesta «le forze di polizia hanno risposto con interventi di durezza e violenza inaudita, privi di precedenti nella storia recente del nostro paese, che hanno determinato non dei semplici (ancorché gravi) incidenti, ma un profondo salto di qualità nella gestione dell'ordine pubblico. L'asprezza e le modalità delle cariche, l'uso di armi da fuoco (e la morte di un ragazzo ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere), i pestaggi di cittadini inermi, le sevizie inflitte da

²⁴ In rapporto alla caserma di Bolzaneto, i fatti sono, oltre agli insulti ai quali seguivano minacce di percosse, stupro o addirittura di morte: «Si veniva costretti a inneggiare al fascismo, al nazismo e alla dittatura di Pinochet, a sfilare nel corridoio al passo dell'oca o facendo il saluto romano. Si veniva obbligati a star fermi nella "posizione del cigno" (in piedi, con le gambe divaricate e le braccia dritte sopra la testa), o in quella "della ballerina" (in punta di piedi, con i polsi ammanettati dietro la schiena): in molti casi per 10, 18 o 20 ore, sotto il caldo di luglio; e senza eccezioni per chi aveva subito una frattura al piede o alla mandibola, o per chi era portatore di protesi a una gamba. Si veniva sottoposti al taglio forzato di ciocche di capelli. Si assisteva impotenti alla distruzione di oggetti personali. Si era costretti a urinarsi o a defecarsi addosso. Si veniva picchiati dappertutto, genitali compresi: a volte perché si era chiesto di conoscere le ragioni dell'arresto, di parlare con un avvocato o di essere accompagnati in bagno; altre volte senza motivo. Gli agenti usavano spessi guanti di pelle nera. E manganelli. Poi ci sono i singoli episodi, che è qui possibile riferire solo in minima parte. Katia Leone cadeva in preda a un malore, accompagnato da forti conati di vomito, dopo che nelle celle erano state spruzzate sostanze urticanti e irritanti. Ester Percivati - ripetutamente ingiuriata, minacciata e percossa dagli agenti schierati su due file mentre percorreva il corridoio per andare in bagno - veniva costretta a mettere la testa nel gabinetto, mentre qualcuno le chiedeva "Ti piace il manganello? Adesso te lo facciamo assaggiare". Talin Ender veniva condotta in piena notte nella stanza della Squadra Mobile. Le veniva chiesto se fosse incinta e, alla sua risposta negativa, uno degli agenti le sferrava un pugno in pancia. Veniva picchiata sui timpani e sulle tempie e le venivano tagliate tre ciocche di capelli per obbligarla a firmare un foglio in cui dichiarava di rinunciare all'assistenza legale. Luis Alberto Lorente Garcia, portato in infermeria, veniva colpito da un pugno così forte che gli provocava la rottura della costola destra. Alla presenza di un medico. Massimiliano Amodio, colto da un attacco di diarrea, veniva fatto uscire a forza dal gabinetto senza che gli fosse permesso di espletare i propri bisogni. Giuseppe Azzolina sveniva per il dolore perché un poliziotto gli prendeva la mano tra le sue e, dopo avergli allargato le dita, le tirava violentemente in senso opposto finché la carne non si lacerava, facendo intravedere l'osso»: A.COLELLA, *C'è un giudice a Strasburgo*, in RIDPP, 4/2009, 1803.

appartenenti alle forze dell'ordine a manifestanti e arrestati (in particolare nelle scuole Diaz e Pertini e nella caserma di Bolzaneto) sono fatti che resteranno negli occhi e nelle coscienze di tutti i democratici»²⁵.

La prescrizione ha cancellato gli addebiti, processualmente accertati, consistiti in lesioni gravi, calunnie, arresti illegali e danneggiamenti. L'unico reato che ha consentito l'esecuzione della condanna, solo per alcuni appartenenti alle forze dell'ordine, in ragione del più ampio termine di prescrizione di 12 anni e mezzo, è stato il delitto di falso in atto pubblico, aggravato²⁶.

Nonostante la pena della reclusione a 3 anni e 8 mesi, alla quale è stata aggiunta la pena accessoria di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, ai due funzionari di polizia che materialmente introdussero nella scuola Diaz le due bottiglie molotov, alibi necessario per compiere quella che venne definita da un allora vicequestore come vera e propria "macelleria messicana", è stata recentemente riconosciuta una promozione a funzioni dirigenziali, dagli attuali ministro dell'Interno e capo della Polizia di Stato.

Incidentalmente, non ci si può sottrarre dal notare come siano stati usati pesi e misure diversi. Agli agenti di polizia, che fecero irruzione nella adiacente scuola Pascoli, sede del coordinamento dei media indipendenti Indymedia, ovvero del centro stampa del Genoa social forum, pur avendo messo a soqquadro tutti gli ambienti, disperdendo il materiale fotografico e documentale, distruggendo i computer, i fax e tutta la strumentazione tecnologica, è stata imputata la fattispecie di danneggiamento, prescrittasi rapidamente, e non quella di devastazione e saccheggio, sebbene i requisiti oggettivi, ma anche soggettivi, facilmente rinvenibili in una volontà di puro sfregio, fossero inequivocabilmente integrati²⁷. Si trattava di un luogo che ospitava giornalisti da tutto il mondo e che è stato brutalmente vandalizzato.

La responsabilità per la morte di Carlo Giuliani è invece evaporata il 5 maggio 2003, con l'ordinanza di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, in accoglimento della richiesta presentata dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, poiché si è ritenuto che la condotta del carabiniere Mario Placanica fosse scriminata per uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) e legittima difesa (art. 52 c.p.)²⁸. Sono molte le riserve sulla ricostruzione dei fatti che hanno portato a ritenere scriminato il comportamento del carabiniere. Il colpo di pistola sparato in aria, a puro scopo intimidatorio, sarebbe stato deviato da un sasso lanciato da uno dei manifestanti, così provocando un cambio della traiettoria del proiettile che ha finito per colpire mortalmente il giovane ventitreenne²⁹.

In una sorta di schizofrenia giudiziaria, l'esito di alcuni processi in sede civile ha comportato il riconoscimento dei danni subiti sia dalle persone fisiche, che da alcuni enti pubblici, stabilendo conseguentemente i risarcimenti a carico di quello Stato, che avrebbe dovuto quantomeno tempestivamente accertare le responsabilità e in ogni caso non sfregiare la memoria delle vittime, promuovendo ad incarichi apicali gran parte di coloro, che erano stati dichiarati colpevoli in sede penale.

La distanza temporale dai fatti oltre a consentire una visione d'insieme più completa ha permesso di acquisire ulteriori elementi di valutazione che portano a concludere che non si è trattato di comportamenti di "schegge impazzite" o di una temporanea crisi del coordinamento e del comando delle forze dell'ordine. Le informative dei servizi segreti, recapitate ad arte ad alcuni organi di stampa³⁰, hanno certamente accentuato la tensione, solo si pensi che in un documento,

²⁵ L.PEPINO, *Obiettivo. Genova e il G8: i fatti, le istituzioni, la giustizia*, in *Questione giustizia* 5/2001, 881 e ss.

²⁶ E.D'IPPOLITO, *La sentenza "Diaz", tra pulsioni in malam partem e tipi d'autori "simpatichi" e "antipatici": qualche riflessione sulla percezione mediatica del reato*, *Cassazione penale* 6/2013, 2244

²⁷ E.D'IPPOLITO, *La sentenza "Diaz", tra pulsioni in malam partem*, cit., 2257.

²⁸ T.F.GIUPPONI, *La Corte europea dei diritti sui «fatti di Genova»*, *Quaderni costituzionali*, 4/2009, 962. Efficace la ricostruzione nel programma televisivo condotto dal giornalista Andrea Purgatori, dal titolo: *La notte della democrazia*, andato in onda su La7, il 30 giugno 2021, www.la7.it/atlantide

²⁹ Efficace la ricostruzione della vicenda nel programma televisivo condotto dal giornalista Andrea Purgatori, dal titolo: *La notte della democrazia*, andato in onda su La7, il 30 giugno 2021, www.la7.it/atlantide

³⁰ L.MILELLA, *L'allarme choc del Sisde "Agenti come scudi umani"*, *La Repubblica* 23 giugno 2001.

appositamente elaborato, fu scritto che i manifestanti avevano intenzione di far rotolare copertoni incendiati verso gli schieramenti delle forze dell'ordine, che avrebbero usato fucili ad acqua molto potenti e che avrebbero costruito catapulte per scagliare pietre e pesce marcio, ma soprattutto che c'era la possibilità che venissero lanciati centinaia di palloncini contenenti sangue infetto e che sarebbero state utilizzate fionde da caccia con biglie in grado di perforare le protezioni. Pur non accadendo nulla di tutto questo, la diffusione di queste informazioni provocò un incontrollato innalzamento dello stato di allerta e nervosismo³¹.

Ciò che emerge con inequivoca chiarezza sono le carenze nella struttura organizzativa delle polizie italiane: incompleta smilitarizzazione, mancanza di coordinamento fra i vari corpi, professionalità insufficiente, poteri discrezionali accresciuti da una serie di leggi di emergenza su terrorismo, mafia, hooligan del calcio e così via³².

Lo spazio di queste brevi considerazioni non consente un approfondimento di una tematica estremamente articolata, complessa e ricca di numerose implicazioni su vari livelli disciplinari³³, ma si può quantomeno convenire con la necessaria premessa secondo la quale nel corso della tarda modernità alla polizia è stato richiesto di soddisfare diversi scopi. «Uno è di essere efficace nello svolgimento delle sue funzioni, di raggiungere i propri obiettivi. Un altro è di essere efficiente, nell'impiego delle sue risorse, di economizzare i propri mezzi. Un altro ancora è di essere equa nella prestazione dei suoi servizi, di rispondere dei propri atti»³⁴. Proprio quest'ultimo valore, costruito sul rispetto da parte della polizia della legalità e della giustizia, pone l'accento sulla necessità che essa svolga la propria attività osservando al meglio la tutela dello stato sociale di diritto e della società pluralistica. Si ritiene che le strategie basilari, affinché ciò avvenga, consistano: nella regolamentazione della supervisione gerarchica; nelle garanzie dei procedimenti disciplinari; nella pubblicizzazione degli ordinamenti di politica poliziale e nella distribuzione equitativa dei servizi poliziali tra aree urbane e gruppi sociali³⁵.

La questione è se tale elencazione possa considerarsi esaustiva o se ci siano margini per un suo ampliamento o quantomeno un aggiornamento rispetto ad esigenze che nel frattempo si siano evolute.

5. Un numero non basta

Se si volesse provare a tracciare un possibile percorso, anche solo in via di primissima approssimazione, con una particolare attenzione alla sostenibilità economica e istituzionale, un primo ipotetico tassello dovrebbe riguardare la formazione.

Come è stato efficacemente scritto, l'occupazione del poliziotto non può dirsi ancora una vera professione, ma va inquadrata piuttosto «tra una missione e un mestiere, tra una vocazione parentale e un posto sicuro. E la natura etica e politica della funzione poliziale non può essere trasformata in quella tecnica, scientifica o, appunto, professionale per mezzo della ricerca e della pratica

³¹ Dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul G8 di Genova si apprende dell'invio di più di 126 informative del Sisde, che il dottor Arnaldo La Barbera (all'epoca capo della Direzione centrale della polizia di prevenzione) aveva il compito di filtrare e tramettere alla Polizia. Lo stesso dirigente avrebbe affermato: «non aiutavano ad elaborare una razionale strategia di difesa» ma «si rivelavano del tutto idonee tanto ad aumentare la tensione nella città di Genova quanto a motivare i gruppi più violenti»: www.leg15.camera.it

³² D. DELLA PORTA, *Globalizzazione e movimenti sociali*, cit., 219.

³³ Da ultimo: R. CORNELLI, *La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza*, Giappichelli, Torino 2020, 39 ss.; S. TUZZA, *Il dito e la luna: Ordine pubblico tra Polizia e potere politico, un caso di studio*, Melteni, Milano 2021.

³⁴ D. BERTACCINI, *La politica di polizia*, Bononia university press, Bologna 2009, 347.

³⁵ D. BERTACCINI, *La politica di polizia*, cit., 351. L'A. denuncia la parzialità di un approccio metodologico, nel momento in cui: « (...) il principio di legalità viene accolto prevalentemente nella sua dimensione difensiva, quando vengono in rilievo accuse di deficienza o di errori degli operatori. Manca del tutto, invece, la realizzazione delle istanze democratiche di trasparenza e di responsabilizzazione dell'istituzione, al fine di sviluppare in senso sociale le strategie di intervento e le valutazioni delle azioni di polizia, ai diversi livelli internazionale, nazionale e locale, in modo da tutelare i soggetti deboli e da promuovere una distribuzione equitativa dei servizi, secondo una logica legata alle condizioni e ai risultati nei diversi contesti.» (352)

specialistica, così come invocato dal professionalismo, in quanto come accade in tutti gli altri settori della vita sociale tale connotazione etica e politica deve essere affrontata mediante la discussione e la decisione pubblica»³⁶. Punto di partenza deve essere un processo educativo in strutture aperte e accreditate, di livello universitario e postuniversitario, che finisca con un titolo di abilitazione, per l'esercizio dell'attività nella sfera pubblica, come in quella privata³⁷.

A parte alcune virtuose eccezioni, nelle quali sono state sottoscritte speciali convenzioni con singoli dipartimenti di università italiane, le iniziative formative fanno capo separatamente a ciascuna componente delle forze dell'ordine. I carabinieri, la polizia di stato, la guardia di finanza, hanno istituito specifici percorsi di formazione e quando nel 1986 – pur nell'importato sforzo di attuare un coordinamento interforze³⁸ – viene approvato il regolamento per l'istituzione della Scuola di perfezionamento per le forze di Polizia, si ha cura di sottolineare che essa si propone «quale realtà strutturale e funzionale dell'attività didattica, di livello accademico»³⁹.

La scelta di ispirarsi ad un modello, quello universitario, senza però dividerne la sostanza, ovvero *in primis* l'autonomia scientifica, pedagogica, organizzativa, finanziaria e amministrativa, si ritrova nuovamente nel 2018 quando viene istituito il Centro alti studi del Ministero dell'Interno (CASMI). Il cosiddetto decreto Salvini, all'art.32-sexies della legge di conversione, ne dispone l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. Ancora una volta è apprezzabile l'impegno a coinvolgere anche il mondo accademico, visto che nel consiglio direttivo e nel comitato scientifico siedono, accanto ai rappresentanti dell'amministrazione civile dell'interno e agli esperti di discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione, anche docenti universitari. Ma l'apertura del Centro al mondo esterno risulta doppiamente incompiuta. Sul piano gestionale, la previsione della partecipazione di componenti provenienti dalla società civile si scontra con l'assenza dell'indicazione della necessità che tale cooptazione si ispiri quantomeno ai principi della libertà e del pluralismo della ricerca e dell'insegnamento. Sul piano operativo, poi, la spesa autorizzata per ciascun anno, che somma appena a cinquantamila euro complessivi per le iniziative di formazione e per i progetti di ricerca, si dimostra del tutto inadeguata a garantire un valido profilo di istituto di alta cultura, che si dichiara di voler perseguire⁴⁰.

D'altro canto, se l'amministrazione statale può prevedere finanziamenti di milioni di euro annui a favore di Dipartimenti, che spiccano per la qualità della ricerca prodotta e del progetto di sviluppo⁴¹, bisogna spiegare perché l'eccellenza non possa coinvolgere una delle funzioni essenziali di uno Stato civile, ovvero la qualificazione culturale, scientifica e professionale degli operatori della sicurezza pubblica, ivi compresa quella penitenziaria.

Proseguendo nella posa delle prime pietre, di un edificio che si dovrebbe sviluppare su più livelli, si può pensare ad un intervento a costo zero, ma che avrebbe una valenza giuridica e culturale molto rilevante. Ci si riferisce all'abolizione della ridondante causa di giustificazione, di cui all'art.53 c.p., autentico residuo di epoca fascista, riguardante l'uso legittimo delle armi e di altri mezzi di coazione fisica, che consente al pubblico ufficiale l'uso di tali mezzi senza alcun riferimento alla proporzione, all'attualità del pericolo ed all'ingiustizia dell'altrui violenza o resistenza. La matrice politico-autoritaria risalente alla formulazione del codice Rocco è stata in qualche modo perfino rafforzata nel 1975, con la legge Fanfani-Reale (art.14, l. 22 maggio 1975, n.152). Sono anni nei quali le regole di uno Stato democratico sono state piegate in nome dell'emergenza terroristica, fino al punto da superare, ampliandola, la soglia di liceità fissata nel 1930. Trascorso quel periodo buio, non si è sentita l'esigenza comunque di intervenire, espungendo questo reperto di archeologia giuridica. L'impegno ermeneutico di dottrina e giurisprudenza, a restringerne l'estensione applicativa, non può

³⁶ D.BERTACCINI, *La politica di polizia*, cit., 419 e ss.

³⁷ D.BERTACCINI, op.loc.ult.cit.

³⁸ T.DE ROSE, *La scuola di perfezionamento delle forze di polizia*, Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Roma 1988, 13.

³⁹ T.DE ROSE, *La scuola di perfezionamento*, cit., 15.

⁴⁰ D.BERTACCINI, *Manutenzione, potenziamento e innovazione delle risorse del ministero dell'interno e del ministero della giustizia*, in AA.VV., *Il decreto Salvini. Immigrazione e sicurezza*, a cura di F.Curi, Pacini giuridica, Pisa 2019, 277.

⁴¹ <https://www.miur.gov.it/dipartimenti-di-eccellenza>

considerarsi sufficiente, mentre sarebbe più opportuno l'intervento del legislatore, al quale spetta il compito di precisare il limite tra la condotta punibile e quella giustificata, se non la decisione di ritenere sufficiente la presenza delle scriminanti dell'adempimento di un dovere (art.51 c.p.) e della legittima difesa (art.52 c.p.) e pleonastica quella dell'uso legittimo delle armi⁴².

Un altro intervento a costo assai contenuto dal punto di vista strettamente economico-finanziario, ma sicuramente più impegnativo dal punto di vista della politica culturale di polizia, sarebbe la previsione di un codice identificativo alfanumerico sulle divise e sui caschi degli agenti e dei funzionari (senza distinzione di ordine e grado), che siano impegnati in operazioni di ordine pubblico. La proposta, proveniente da Amnesty International Italia sin dal 2011, ha suscitato interesse sia da parte del Parlamento europeo, che nel 2012 ha approvato una risoluzione che esprimeva «preoccupazione per il ricorso a una forza sproporzionata da parte della polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell'Ue» ed esortava «gli Stati membri a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo»⁴³; sia nel 2016 da parte del Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite ed anche nel 2015 e di nuovo nel 2017 della Corte europea dei diritti dell'uomo⁴⁴. L'Italia, in compagnia di soli altri quattro Paesi in Europa, resta ancora inadempiente, sebbene – nonostante le prevedibili resistenze – proprio un sindacato di polizia abbia avanzato la proposta alternativa di una dotazione di bodycam (telecamere fissate sulla divisa).

Infine, seguendo un ordine crescente di incisività sul piano delle riforme, si dovrebbe portare all'attenzione del legislatore la necessità di prevedere un congegno di separazione tra investigatore e inquisito sufficientemente robusto da spezzare il rapporto di colleganza tra di essi, così che sul medesimo soggetto non si confondano le figure del controllore e del controllato. Anche a questo riguardo non si tratta di inventare nulla, potendosi liberamente ispirare ad esempi già da tempo operanti in altri ordinamenti⁴⁵.

In chiusura, ma non ultima una considerazione. Se quanto fin qui solo accennato riguarda una serie di potenziali interventi, che in modo puntiforme incidono più o meno profondamente sul tessuto normativo esistente, ciò che dovrebbe precedere, anzi rappresentare la base di ogni possibile ragionamento su proiezioni riformiste, è una riflessione sulle responsabilità, anch'esse rimaste impunte, della politica negli ultimi vent'anni. I movimenti che si erano dati appuntamento a Genova chiedevano la cancellazione del debito per i Paesi del Sud del mondo, per una redistribuzione della ricchezza, per la tutela dell'ambiente, per l'abolizione dei paradisi fiscali, per sostenere i diritti dei lavoratori, per la parità salariale di genere, per i diritti degli immigrati a non essere schiacciati nella clandestinità e tanto altro ancora. Oggi potremmo aggiungere: per la salvaguardia della salute dei detenuti, all'interno delle carceri. L'istantanea che possiamo scattare oggi mostra con inequivoca chiarezza il fallimento, in alcuni casi non più recuperabile, nel quale ciascuno di questi aspetti è rimasto coinvolto.

La dimostrata incapacità di intervenire costruttivamente in modo equo ed innovativo anche solo su uno di questi temi, sospinti dall'opportunità indotta dalla pandemia come *redde rationem*, non lascia ben sperare. Non resta che chiedersi se un flebile lumicino possa essere tenuto acceso dalla sola, per quanto oculata e lungimirante, attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza...

⁴² A.CAVALIERS, *Le violenze di polizia*, cit.

⁴³ Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011) (2011/2069(INI)), www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT

⁴⁴ Cestaro c. Italia (ricorso n.6884/11), IV sez., Strasburgo 7 aprile 2015. F.VIGANÒ, *La difficile battaglia contro l'impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della corte di Strasburgo sui fatti della scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano*, www.archiviodpc.it 9 aprile 2015; Bartesaghi Galli e altri c. Italia, (ricorso n.12131/13), I sez., Strasburgo 22 giugno 2017.

⁴⁵ F.TRAPELLA, *Le indagini sui reati commessi dalle forze dell'ordine tra prassi devianti e Convenzione europea*, Diritto penale e processo 6/2011, 767.